

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2025

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465,
recante misure urgenti per il personale precario delle unità
sanitarie locali

Presentato il 17 agosto 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — In attesa dell'emanazione della disciplina legislativa per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo (cosiddetti precari) del Servizio sanitario nazionale, il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, disponeva — tra l'altro — la proroga, sino al 31 dicembre 1984, degli incarichi in corso alla data del 31 maggio

1984; analoga proroga disponeva in favore dei sanitari che svolgono collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta, pure interessati, ancorché a diverso titolo, al provvedimento di sanatoria.

Senonché, in data 2 agosto 1984, l'Assemblea della Camera dei deputati deliberava (ai sensi dell'articolo 96-bis del Rego-

lamento) di non riconoscere l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, respingendo con ciò il citato decreto-legge.

Per effetto di tale deliberazione sono rimaste prive di legittimazione, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, le situazioni *medio-tempore* verificatesi relative al personale non di ruolo del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, va sottolineato che si impone la necessità non solo di fare salvi gli effetti (anche sul piano del trattamento economico) connessi alle prestazioni rese dal personale medesimo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sino a quella della sua caducazione, ma soprattutto di salvaguardare la funzionalità delle strutture del Servizio sanitario nazionale,

inscindibilmente connessa al mantenimento in servizio del personale stesso.

A quest'ultimo proposito va considerato che nella stessa data del 2 agosto 1984 la Commissione igiene e sanità del Senato, in sede legislativa, ha approvato il disegno di legge per la cosiddetta « sanatoria » (atto Senato n. 451), che passa quindi all'esame della Camera dei deputati; perché quindi il provvedimento possa produrre i suoi effetti, è necessario confermare in servizio il personale interessato sino all'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Pertanto, con l'unito decreto-legge (del quale si chiede la conversione) si dispone il mantenimento in servizio del personale sino all'entrata in vigore della « sanatoria ».

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 17 agosto 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 dicembre 1983, sono prorogati dal 1° giugno 1984 sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.